

*L'Assessore*

*Data: 5 maggio 2015*

*Protocollo 860 /AMB*

*Classificazione: 1.60.40.3/2015*

Ai Sindaci del Piemonte  
e p.c. All'ANCI Piemonte  
All'ANPCI

In riferimento alla comunicazione precedente del 16 marzo prot. 485/AMB e alle richieste di chiarimento pervenute si comunica quanto segue ad integrazione e completamento della precedente nota.

Sono in corso da tempo, confronti con la competente Direzione del Ministero delle politiche sociali e del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, per trovare una sintesi tra norme e ordinamenti, non sempre convergenti. Tali norme, che regolamentano il volontariato e l'organizzazione della protezione civile a livello locale, hanno l'obiettivo di valorizzare e sostenere l'azione meritoria che i tanti volontari compiono per il bene delle proprie comunità, sia in condizioni ordinarie che in situazioni di emergenza.

Cerchiamo di riepilogare la situazione. Le forme di organizzazione per essere iscritti agli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, di cui alla direttiva PCM del 9/11/2012, sono:

1. Le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 aventi carattere locale.
2. Le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale.
3. I gruppi comunali ed intercomunali.
4. Le articolazioni locali di organizzazioni aventi diffusione sovra regionale o nazionale.
5. Coordinamenti territoriali che raccolgono gruppi e/o associazioni.

Tutti questi soggetti, se iscritti agli elenchi territoriali, costituiscono a pieno titolo, la struttura della Protezione civile della Regione Piemonte.

Per essere iscritti al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui al punto 1, e quindi beneficiare dei vantaggi fiscali in quanto O.N.L.U.S., devono essere presenti le seguenti caratteristiche: autonomia statutaria, democraticità delle cariche, obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso, assenza fine di lucro.

Le associazioni di protezione civile, costituite ai sensi della legge 266/91, quindi possono essere iscritte sia al Registro Regionale sia agli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, mentre i gruppi comunali possono solo essere iscritti agli elenchi territoriali del volontariato della

protezione civile poiché non hanno i requisiti di iscrizione al Registro Regionale del volontariato in quanto dipendono direttamente dall'ente locale e non possiedono i requisiti previsti dalla sopraccitata legge 266/91.

La nota precedente evidenziava quindi che i Coordinamenti provinciali di protezione civile se costituiti in prevalenza da gruppi comunali, e in Piemonte tale situazione si riscontra solo in provincia di Cuneo e, in misura minore, nel Verbano-Cusio-Ossola, non possono essere iscritti ai Registri regionali del volontariato come specificato dalla nota del Ministero.

E' quindi compito di ogni Amministrazione comunale decidere quale soluzione adottare a seconda delle proprie esigenze e naturalmente in piena autonomia. In questo senso va letta la comunicazione del 16 marzo u.s. nella quale "si invitata i Comuni che hanno costituito gruppi comunali di protezione civile a considerare l'opportunità di convertire questi ultimi in associazioni di volontariato" lasciando quindi la piena libertà di scelta ai Sindaci, responsabili dei rispettivi gruppi comunali di protezione civile.

Nella speranza che le problematiche evidenziate possano essere chiarite e che questo momento di approfondimento possa essere di ulteriore stimolo alla crescita del mondo dei volontari di protezione civile, rinnovo la disponibilità dei nostri uffici per eventuali chiarimenti ed approfondimenti e porgo cordiali saluti.

Alberto VALMAGGIA

